



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 35/CSAT del 7 febbraio 2020

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 35/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 3 febbraio 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo avv. M. Sepe, Avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; avv. S. Selvaggi; avv. S. Cerbone; dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società ASD VILLA LITERNO – avverso decisioni C.U.62 del 16.01.2020 – gara Villa Literno / Boys Caivanese del 11.01.2020 – Campionato Promozione Girone A.

L'Asd Villa Literno ha depositato nei termini e modi previsti dal CGS, reclamo avverso la squalifica per quattro (4) gare effettive del calciatore Antonio Insigne inflitta dal Gst con provvedimento pubblicato sul c.u. n. 62 del 16 gennaio 2020 per fatti relativi alla gara Villa Literno / Boys Caivanese dell'11-1-2020 valevole per il campionato di Promozione. Nella gara in oggetto il Ddg con suo referto del 13/01/2020, riferisce che il calciatore Insigne, tesserato per la società Villa Literno, per doppia ammonizione, veniva espulso dal terreno di gioco. In seguito alla modifica del provvedimento di espulsione, il nominato calciatore Antonio Insigne si avvicinava al Ddg con toni e gesti minacciosi profferendo le seguenti parole "non sai fare niente, vergognati, sei qui a fare il buffone, vediamo se esci vivo da qui". Il Ddg, inoltre ha riferito che solo grazie ad alcuni compagni di squadra, il nominato Insigne abbandonava il terreno di gioco. Il difensore della società ricorrente, nel suo scritto difensivo ha riconosciuto che il tesserato Insigne aveva, nel caso di specie, assunto un atteggiamento irrispettoso non irrispettoso, ma, di certo, non sicuramente minaccioso. La società ricorrente, inoltre ha invocato l'applicazione di circostanze attenuanti non valutate dal Gst ed ha richiamato, anche, il costante ed univoco orientamento della giurisprudenza in casi omologhi. Questa Csat, udito anche il difensore della società reclamante in audizione, il quale si è riportato al reclamo, ne ha chiesto l'integrale accoglimento, decide di rigettare il ricorso perché dagli atti ufficiali risulta chiaro ed inconfutabile che il calciatore Insigne Antonio abbia assunto nei confronti del Ddg un atteggiamento non solo irrispettoso ed irrispettoso, per le parole a lui rivolte, anche minacciose.

P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo, in quanto il referto arbitrale è fonte privilegiata e di addebitare la tassa a carico della società reclamante.

Così deciso in Napoli, in data 3.02.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo avv. M. Sepe, Avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; avv. S. Selvaggi; avv. S. Cerbone; dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società REGHINNA MINOR – avverso decisioni C.U. 51/C5 del 23.01.2020 – gara Futsal Club Solofra / Reghinna Minor del 18.01.2020 – Campionato Calcio a Cinque C2 girone C.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, dall'istruttoria espletata nella quale è intervenuto in udienza il Presidente della società reclamante il quale si riportava integralmente al reclamo depositato chiedendone l'accoglimento. Nel merito si ritiene che i fatti esposti dal Ddg sono riportati in modo chiaro, preciso e non contraddittorio, l'episodio in particolare secondo il quale il Cuomo Gabriele bloccava i piedi del Ddg con i propri piedi impedendogli di indietreggiare; tali episodi viene minimizzato dalla reclamante adducendo che il Cuomo venisse spinto da altri componenti della panchina che si trovavano dietro al Cuomo e per effetto della spinta avanzava casualmente sui piedi del Ddg e che nessuno minaccia e offesa sia stata portata al Ddg dal Cuomo ne dall'altro calciatore squalificato Verderame Vincenzo. Tali difese appaiono come spiegazione dei fatti meramente diversi da quelli riportati dal Ddg nel referto di gara che non inficiano la validità dello stesso, e che quindi può ritenersi fonte di fede privilegiata così come previsto dall'art. 61 Cgs. Circa le sanzioni adottate dal primo giudice sono da ritenersi congrue e proporzionate ai fatti accertati e dunque non passabili di riforma. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare il reclamo, conferma in toto la decisione del GST, addebitare la tassa a carico della società reclamante.

Così deciso in Napoli, in data 3.02.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo avv. M. Sepe, Avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; avv. S. Selvaggi; avv. S. Cerbone; dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società VIRTUS AVELLINO 2013 – avverso decisioni C.U.65 del 23.01.2020 – gara Palmese / Virtus Avellino 2013 del 19.01.2020 – Campionato Eccellenza girone B.

La società Virtus Avellino proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni disciplinari adottate dal Gst e pubblicate sul c.u. n.65 del 23/1/2020 con le quali venivano squalificati il sig. Della Rocca Gianluca, allenatore della società reclamante, sino a tutto il 24/3/2020, nonché il sig. Cucciniello Carmine, calciatore della società reclamante per tre gare effettive. Deduceva la società reclamante che in relazione alla sanzione disciplinare adottata nei confronti dell'allenatore, sig. Della Rocca Gianluca, la stessa appariva troppo severa dal momento che il CGS prevede per i dirigenti e tesserati di una società, resisi responsabili di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara concretizzatosi con contatto fisico, la squalifica per due mesi. Nella fattispecie l'allenatore al più aveva tenuto un comportamento irrispettoso e ingiurioso che non era sfociato in alcun contatto fisico per cui richiedeva la riduzione della squalifica a tempo (art.36, punto2 lett.a). in relazione, poi, alla squalifica inflitta al calciatore, sig. Cucciniello Carmine, per tre (3) giornate, la società reclamante deduceva che, nella fattispecie, il calciatore aveva subito un fallo da parte di un calciatore avversario ed il sig. Cucciniello Carmine non aveva posto in essere alcuna azione violenta caratterizzata da intenzionalità e/o volontarietà diretti a produrre danni. Nella fattispecie il calciatore che aveva subito l'azione violenta da parte di Cucciniello Carmine non ha portato conseguenze tant'è che lo stesso ha continuato la gara normalmente. Concludeva la reclamante per la riduzione della squalifica da tre a due giornate effettive.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali ed il reclamo proposto accoglie parzialmente il reclamo. La sanzione adottata dal Gst nei confronti dell'allenatore, sig. Della Rocca

Gianluca appare troppo severa non ravvisandone dalla lettura del referto di gara, nella fattispecie una condotta irraguardosa concretizzatosi con un contatto fisico. Non appaiono condivisibili, invece, le motivazioni addotte dalla società reclamante e per le quali si chiedeva la riduzione della squalifica per il calciatore Cucciniello Carmine a due giornate di gara effettive dal momento che la sanzione adottata dal Gst appare equa. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di accogliere parzialmente e per l'effetto riduce la squalifica inflitta all'allenatore sig. Della Rocca Gianluca sino a tutto il 23/2/2020, conferma la squalifica di te (3) gare effettive inflitta al calciatore Cucciniello Carmine. Nulla per la tassa a carico.

Così deciso in Napoli, in data 3.02.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo; avv. M. Sepe, Avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; avv. S. Selvaggi; avv. S. Cerbone; dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società A.S. MONTE IRPINO 2008 – avverso decisioni C.U.65 del 23.01.2020 – gara As Monte Irpino 2008 / Savignanese del 19.01.2020 – Campionato Prima Categoria girone C.

La società As Monte Irpino 2008 proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica sino al 22/8/2020 inflitta al calciatore sig. Barbetta Antonio reo di aver tenuto un comportamento sleale, scorretto ed antisportivo conclusosi con una spinta alle spalle del Ddg. Successivamente il calciatore minacciava il Ddg. La società reclamante deduceva che la descrizione dei fatti descritta dal Ddg sul referto di gara era del tutto fantasiosa e priva di reale riscontro tant'è che il calciatore, a seguito dell'espulsione di un compagno di squadra, si limitava a chiedere chiarimenti, discutendo animatamente ma certamente non teneva una condotta contraddistinta da minacce aggressioni. In via istruttoria, la società reclamante chiedeva l'audizione del Commissario di Campo che per la sua essenziale funzione di monitorare l'andamento generale del gioco e di far rispettare il regolamento del gioco del calcio, le avrebbe riportate sicuramente nel referto di gara di propria competenza. Concludeva la società reclamante per l'annullamento della squalifica inflitta al calciatore, sig. Barbetta Antonio, in subordine, chiedeva la riduzione al minimo della sanzione inflitta per essere i fatti sui quali esse si fonda del tutto abnormi rispetto a quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale letti gli ufficiali ed il reclamo proposto, sentita la società reclamante, rilevato che la richiesta di audizione del Commissario di campo non è accoglibile dal momento che lo stesso non può nel proprio referto riferisce su quanto accaduto sul terreno di gioco che è di esclusiva competenza del ddg; constatato che, comunque, il referto di gara costituisce prova privilegiata. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare il reclamo, e confermare la sanzione adottata dal Gst e pubblicata sul C.U. n. 65 del 23/1/2020. Ordina di addebitare la tassa a carico della società reclamante.

Così deciso in Napoli, in data 3.02.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 7 febbraio 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**